

COMUNE DI NERVIANO
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DELLO SVOLGIMENTO DEI
CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R.445/28.12.2000 AI SENSI DELL'ART. 71 DEL MEDESIMO DPR

DEFINIZIONI CONVENZIONALI

Ai fini del presente regolamento si identificano come DSC le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e come DSAN le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del medesimo decreto.

OGGETTO

Le norme del presente regolamento disciplinano le modalità, i tempi, le competenze ed i report annuali circa l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle DSC e delle DSAN

SOGGETTI

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono rivolte a tutti gli uffici e a tutti gli addetti a ricevere le dichiarazioni di cui è disciplinato il controllo.

Tutti gli operatori dell'amministrazione addetti alla ricezione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto hanno obbligo di condurre le verifiche delle medesime, sotto la direzione dei rispettivi responsabili di servizio e secondo i presupposti, i tempi e le modalità indicati nel presente regolamento.

Art. 1

Tipologie di verifica

1. Si individuano le seguenti quattro forme di verifica:
 - a) una prima verifica formale
 - b) controlli puntuali ed accurati di dichiarazioni rese nell'ambito di specifici procedimenti,
 - c) controlli puntuali ed accurati qualora insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle DSC o, per le DSAN, emergano elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni configurino in modo non corretto o non veritiero stati, fatti o qualità del soggetto che le ha prodotte
 - d) controlli a campione su un numero determinato di dichiarazioni, da attivarsi periodicamente sulla base dei criteri di cui al presente regolamento

Art. 2

Prima verifica formale

1. Tutti gli addetti a ricevere la documentazione sono tenuti, in primo luogo, ad effettuare una verifica formale sulle dichiarazioni, finalizzata a rilevare la leggibilità e completezza delle medesime e la presenza di eventuali errori sanabili.
2. Si definiscono quali errori sanabili quelli derivanti da imprecisione nei dati o nelle informazioni conferite dal dichiarante che:
 - a) risultino evidenti in quanto errore
 - b) non incidano sostanzialmente sul procedimento in corso
 - c) siano sanabili con una dichiarazione integrativa dell'interessato

Art. 3
Controlli puntuali per specifici procedimenti

1. Sono considerati specifici procedimenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) i seguenti:
 - a) Procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica o assimilabili (contributi a singoli o associazioni, diritto allo studio, assegnazione alloggi)
 - b) Procedimenti di gara
 - c) Procedimenti concorsuali finalizzati ad assunzione a tempo indeterminato
2. Per i procedimenti di cui al precedente comma sono da sottoporre a controllo solamente le DSC e le DSAN prodotte dai beneficiari e/o dai vincitori

Art. 4
Controlli puntuali causati da ragionevoli dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni

1. Il controllo puntuale di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) deve essere attivato su basi certe, in quanto il "ragionevole dubbio" derivare da:
per le DSC
 - a) raffronti fra banche dati o documenti presenti nell'ente che facciano emergere elementi di incoerenza
 - b) imprecisioni o incompletezza nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire un'adeguata e completa
per le DSAN
 - a) indeterminatezza della situazione descritta nella dichiarazione e contemporanea impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro oggettivi
 - b) lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti.
2. La rilevazione della presenza di anche solo uno degli elementi di cui al precedente comma impone all'operatore del servizio interessato l'attivazione della procedura di controllo.

Art. 5
Controlli a campione

1. I controlli a campione sono effettuati relativamente alle DSC e DSAN nei casi diversi da quelli di cui agli articoli precedenti.
2. Il controllo a campione viene effettuato con cadenza semestrale mediante sorteggio di almeno il 10% delle dichiarazioni.

Art. 6
Tempi di verifica

1. Le verifiche formali devono essere effettuate prima dell'inizio del procedimento;
2. Le verifiche relative ai controlli a campione devono essere avviate entro il termine massimo di 20 giorni dalla data presa a riferimento per l'attivazione delle verifiche medesime
3. Le verifiche relative ai controlli puntuali devono essere concluse, ove possibile, prima della fine del procedimento e comunque non oltre 15 giorni dalla conclusione dello stesso.

Art. 7

Utilizzo della documentazione già agli atti

1. Qualora un medesimo soggetto attivi più procedimenti in un limitato periodo di tempo, anche con diverse finalità, le DSC e le DSAN presentate possono essere confrontate fra loro per rilevare la coerenza fra le situazioni dichiarate in periodi temporali ravvicinati e confrontabili e fra dati tra loro assimilabili.
2. Qualora si rilevi incoerenza significativa, potrà essere effettuata una verifica ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8

Segnalazione da parte di altre amministrazioni

1. Le segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni relative a dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che abbia contestualmente attivato procedimenti anche presso questo Comune comporta il dovere di attivazione delle verifiche di cui all'art. 4, anche tramite controlli incrociati con le dichiarazioni rese alle altre amministrazioni.

Art. 9

Facilitazione di scambi di dati

1. I responsabili dei servizi sono tenuti a sviluppare ogni utile iniziativa per facilitare gli scambi di dati per l'effettuazione di controlli incrociati e a definire procedure per instaurare rapporti con le altre amministrazioni privilegiando le relazioni telematiche e le comunicazioni semplificate quali il fax.

Art. 10

Report

1. Al termine di ogni anno ciascun responsabile produrrà un rapporto relativo al numero e alla tipologia dei controlli effettuati in rapporto al volume delle dichiarazioni ricevute.
2. I singoli rapporti saranno collezionati e sottoposti a presa d'atto della Giunta Comunale da parte del servizio affari generali.

Art. 11

Esito negativo dei controlli

1. Qualora siano rilevati, in sede di controllo, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, l'operatore che rileva il fatto ha l'obbligo di:
 - a) inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, con indicazione del fatto e del soggetto presunto autore dell'illecito
 - b) di attivare le procedure amministrative per l'adozione degli atti necessari alla sospensione e revoca dei benefici conseguiti dal soggetto sulla base della falsa dichiarazione
 - c) di porre in essere le eventuali procedure amministrative relative al recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false dichiarazioni, qualora le medesime abbiano determinato la concessione di benefici di natura economica.